



Comune di Novate Milanese
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di CC n.77 del 29/11/2023
Modificato con deliberazione di CC n.46 del 24/07/2025
Modificato con deliberazione di CC n. 9 del 25/02/2026

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto, istituzione e presupposto dell'imposta
Articolo 2	Soggetti passivi dell'imposta
Articolo 3	Misura dell'imposta
Articolo 4	Esenzioni
Articolo 5	Modalità di pagamento al gestore
Articolo 6	Obblighi e responsabilità dei soggetti gestori
Articolo 7	Attività di controllo e accertamento dell'imposta
Articolo 8	Sanzioni
Articolo 9	Riscossione coattiva
Articolo 10	Rimborsi
Articolo 11	Contenzioso
Articolo 12	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto, istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e ss.mm.ii.. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, valorizzazione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, annualmente previsti nel bilancio di previsione. Annualmente sarà predisposta una relazione sull'utilizzo di tali proventi.
4. Con apposita delibera – unitamente all'approvazione annuale delle tariffe dell'imposta di soggiorno – la Giunta delibera la percentuale di destinazione del gettito annuale tra gli interventi previsti dal precedente comma 3.
5. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni, ubicate nel territorio del Comune di Novate Milanese.

Articolo 2 - Soggetti passivi dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che, non residente nel Comune di Novate Milanese, alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, c. 5.
2. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno.
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Novate Milanese.

Articolo 3 - Misura dell'imposta

1. Le tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono deliberate con atto della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale nel presente Regolamento. Le tariffe vengono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale; in caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi presso la medesima struttura ricettiva. Dall'ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, anche solo per un giorno, si ricomincia il conteggio ~~da 1~~ per i successivi 7 pernottamenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo minimo fino alla cui concorrenza i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 0,99.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai residenti del Comune di Novate Milanese:
 - a) i minori fino al sedicesimo anno di età;
 - b) un familiare e/o affine o comunque accompagnatore, e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano;
 - c) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Milano e un relativo accompagnatore;
 - d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
 - e) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
 - f) i soggetti con invalidità al 100%;
 - g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - h) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 5 - Modalità di pagamento al gestore

1. I soggetti di cui all'art. 2, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Novate Milanese.
2. L'imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, con il rilascio della ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art.4 per un periodo di cinque anni.

Articolo 6 - Obblighi e responsabilità dei soggetti gestori

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n.23/2011, i gestori di strutture ricettive indicati all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Novate Milanese, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta nonché di tutti gli adempimenti previsti nei seguenti commi.

2. I gestori sono tenuti a informare i propri clienti e intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle certificazioni necessarie di cui al presente Regolamento, e delle sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza, inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
4. I gestori sono tenuti ad accreditarsi al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Novate milanese;
5. I gestori comunicano esclusivamente per via telematica, attraverso apposito portale web messo a disposizione del Comune "Pegaso Stay Tourist" entro il giorno 15 del mese successivo:
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre precedente
 - il numero e le tipologie delle eventuali esenzioni intervenute nel trimestre precedente;
 - gli estremi del versamento effettuato dell'imposta di soggiorno raccolta nel trimestre precedente;
 - eventuali ulteriori informazioni utili
6. I gestori, contestualmente al riversamento delle somme dovute, sono tenuti a comunicare, alla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. La comunicazione deve essere compilata tramite apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione e trasmessa all'indirizzo pec del Comune. L'Amministrazione Comunale potrà dotarsi di apposita gestionale informatico successivamente messo a disposizione dei soggetti gestori.
7. I gestori devono riversare al Comune di Novate Milanese le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), tramite Pago PA.
8. I gestori devono presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica attraverso il Portale "Pegaso Stay Tourist" messo a disposizione dal Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29.04.2022, il modello 21, contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell'arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate.
9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge. I gestori delle strutture ricettive hanno, altresì, l'obbligo di conservare ed esibire, in caso di richiesta, per almeno 5 anni dalla fine di ogni soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta e delle dichiarazioni.
11. Gli uffici comunali competenti non accetteranno alcun tipo di dichiarazione cartacea delle presenze ed alcun documento cartaceo comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno.
12. I gestori sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura è tenuto a versare l'imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta.
13. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Novate Milanese – Ufficio Tributi – il periodo di chiusura.

Articolo 7 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune di Novate Milanese effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6, attraverso l'Ufficio Tributi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. 2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 nonché del decreto legislativo n.173 del 5 novembre 2024 e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. In caso di mancato accreditamento ed utilizzo del Portale "Pegaso Stay Tourist", messo a disposizione dal Comune in forma gratuita per gli operatori interessati, si applica la sanzione in misura fissa di €.500,00 qualora tale attività non sia stata completata entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma.
5. Per ogni violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, dovrà essere richiesto al Comune di Novate Milanese, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso), come previsto dall'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.
4. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a euro 15,00 (quindici/00).

Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per particolari esigenze straordinarie, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'articolo 6 comma 4 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia e il Regolamento medesimo si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.